

LIPE quarto trimestre 2024: comunicazione entro il 2 marzo 2026

Entro il prossimo **2 marzo 2026** dovrà essere trasmessa la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Li.Pe.) relative al 4° trimestre 2025.

Tale obbligo, previsto dall'art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, richiede l'invio in via telematica tramite la piattaforma "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate, nel formato XML conforme alle specifiche tecniche.

La comunicazione dovrà riepilogare quanto avvenuto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, con distinta compilazione di più moduli da parte dei contribuenti a liquidazione IVA mensile, oppure, con un unico modulo, i dati del IV trimestre per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale.

La comunicazione deve sintetizzare le operazioni IVA del periodo di riferimento, distinguendo tra **operazioni attive**: il totale delle operazioni fatturate o soggette a fatturazione; **operazioni passive**: il totale delle operazioni registrate.

Eventuali inadempimenti sconteranno le sanzioni previste in materia di violazioni circa l'**obbligo di trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA**. C.d. Li.Pe. ex art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997.

Dunque, l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è punita con la sanzione amministrativa **da euro 500 a euro 2.000**. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata **entro i quindici giorni successivi** alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la

trasmissione corretta dei dati.

Detto ciò, ad esempio ipotizzando un invio della comunicazione con correzione/invio nei 15 giorni e versamento della sanzione nei 90 gg, il contribuente dovrà versare la sanzione di 27,78 euro (riduzione a 1/9). Laddove invece all'invio della comunicazione nei 15 giorni, corrisponderà un versamento della sanzione post 90 gg sarà necessario versare 31,25 euro (riduzione a 1/8).

Con l'invio della comunicazione oltre i 15 gg le suddette sanzioni salgono rispettivamente a: 55,56 euro e 62,50 euro.

Correzione Li.Pe.					
Correzioni entro 15 gg (sanzione base 250 euro)			Correzioni post 15 gg (sanzione base 500 euro)		
Riduzione	Importo da versare	Ipotesi di ravvedimento	Riduzione	Importo da versare	Ipotesi di ravvedimento
1/9	€ 27,78	Entro 90 giorni dal termine di presentazione della Li.Pe.	1/9	€ 55,56	Entro 90 giorni dal termine di presentazione della Li.Pe.
1/8	€ 31,25	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA p.i. 2026	1/8	€ 62,50	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA p.i. 2026
1/7	€ 35,71	Oltre il termine per la dichiarazione IVA p.i. 2026	1/7	€ 71,43	Oltre il termine per la dichiarazione IVA p.i. 2026

Correzione Li.Pe.	
Correzioni entro 15 gg (sanzione base 250 euro)	Correzioni post 15 gg (sanzione base 500 euro)
Per le ulteriori riduzioni si veda l'art. 13, comma 1, lettera b-ter, b-quater e b-quinques del D.Lgs. n. 472/1997 con riduzioni applicabili post attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate.	

Se la violazione non viene sistemata neanche con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997, eventualmente ridotta ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472/1997, nonché quella di cui all'art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Si veda la risoluzione n. 104/E 2017.

Si ricorda infine che i soggetti passivi possono avvalersi della facoltà ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, di comunicare con la dichiarazione IVA annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. La trasmissione del dichiarativo in questo caso dovrà essere effettuato entro il prossimo 2 marzo 2026 (il 28 febbraio cade di sabato): termine che coincide con la scadenza della Li.Pe. del 4° trimestre 2025. A tal fine sarà necessario compilare il quadro VP.

(MF/ms)